

della provenienza dal comparto, giacché l'erogazione discende solo dall'effettività della prestazione ed in relazione sinallagmatica con la produttività concretamente raggiunta;

gli obiettivi sottesi alla ripartizione del fondo (professionalità, qualità del servizio, produttività), appartengono alle finalità dell'attività dell'amministrazione nel suo complesso e sono necessariamente comuni a tutto il personale in servizio, proveniente o meno dal comparto ministeri;

d'altra parte il personale di prestito proveniente d'altri comparti contribuisce con i risparmi derivanti dalla riduzione dello straordinario, nonché attraverso gli accantonamenti previsti dell'articolo 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (risparmi di gestione), alla formazione del FUA; ne consegue che il personale «fuori comparto» contribuisce alla formazione del fondo della Presidenza, ma non ne beneficia all'atto della sua distribuzione;

la situazione di evidente disparità e di ingiustizia sostanziale, nonché di palese violazione di diritti patrimoniali dei lavoratori, è accentuata dalla circostanza che tale personale è del pari escluso non solo dalla fruizione del fondo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche dal fondo di produttività delle amministrazioni di provenienza, in quanto gli obiettivi del fondo sono connessi a compiti e funzioni che vengono svolti presso l'amministrazione dove si presta effettivamente il servizio —:

quali azioni concrete siano state avviate e quali misure, anche di ordine finanziario, possano essere adottate per porre termine all'illegittimità denunciata;

se i ministri non ritengano necessario attivare con la massima urgenza la procedura per dichiarare la nullità di diritto del C.C.N.I. della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 20 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui sembra escludere dalla frui-

zione del fondo unico di amministrazione il personale proveniente da diverso comparto di contrattazione;

con quali strumenti il Governo intenda impedire l'insorgere in futuro di simili fenomeni sperequativi. (4-03176)

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato territoriale paritetico per la prevenzione infortuni e sicurezza in edilizia di Roma e provincia, ente bilaterale composto dall'associazione dei costruttori edili ed i sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil, dovrebbe per legge *ex* decreto legislativo n. 626 del 1994 garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza all'interno delle imprese edili;

per qualsiasi datore di lavoro vige l'obbligo, sancito dall'articolo 32 della Costituzione e dall'articolo 2087 del codice civile di garantire la sicurezza all'interno di qualsiasi luogo di lavoro, oltre quella fisica, anche quella intesa come tutela della personalità morale dei lavoratori —:

quali provvedimenti intenda intraprendere per appurare se all'interno di questi enti paritetici in generale, ed in particolare all'interno del suddetto comitato territoriale paritetico si possano verificare, o si siano già verificate, situazioni di *mobbing* che abbiano pregiudicato il diritto alla salute dei lavoratori dipendenti. (4-03178)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta scritta:

CIMA e LION. — *Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento, in data 16 maggio 2002, ha convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2002 n. 36, recante dispo-

sizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto;

il provvedimento dispone che con decreto dirigenziale siano stabilite le modalità tecniche necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi nominativi, e le modalità per il pagamento della parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea, maggiorata degli interessi;

tra gli autotrasportatori esiste la convinzione che le somme che saranno richieste per ottemperare alla sentenza dell'Unione europea, risulteranno molto inferiori rispetto a quelle realmente concesse e che risultano da atti ufficiali;

in tale ipotesi si rischierebbe di favorire l'insorgere di possibili interventi da parte della Commissione europea con ulteriori danni sia nei confronti degli autotrasportatori sia delle casse dello Stato, qualora da riscontro, risultasse che le somme a suo tempo stabilite nell'accordo Governo-associazioni dell'autotrasporto e destinate per ogni singolo automezzo, fossero superiori rispetto a quelle richieste —:

se il Governo non ritenga necessario fornire disposizioni più precise e meno ambigue riguardo le modalità per il recupero delle somme di quanto disposto dall'Unione europea, atte ad impedire interpretazioni involontariamente errate o difformi dalla realtà riscontrabile dai dati elaborati negli anni di concessione del *bonus* fiscale, anche per evitare che pesanti responsabilità ricadano su indifesi funzionari pubblici. (4-03164)

* * *

SALUTE

Interpellanza urgente

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

la carenza di organi disponibili in confronto al crescente numero di pazienti

in lista di attesa per un trapianto ha determinato lo sviluppo di tecniche avanzate che consentono la separazione del fegato in due parti e l'applicazione di tale metodica su soggetti sani, che esprimono liberamente la volontà alla donazione di parte del proprio fegato ad altra persona di modo da consentire, a titolo gratuito, il trapianto di fegato tra persone viventi;

il Parlamento in data 16 dicembre 1999 ha approvato la legge n. 483 per consentire il trapianto parziale del fegato da donatore vivente;

tale legge rimandava, per l'applicazione, alle disposizioni della legge n. 458 del 26 giugno 1967, in quanto compatibili;

il Consiglio superiore di sanità solo nella seduta del 28 marzo 2001 trasmetteva il parere di sua competenza, indicando le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente;

tale procedura è stata inspiegabilmente ritardata rispetto ai tempi di approvazione della legge, promulgata quando già in altri Paesi europei il trapianto di fegato da donatore vivente veniva effettuato;

ciò ha comportato un evidente disagio per i pazienti italiani che sono stati costretti a lunghi, disagiati e prolungati soggiorni presso ospedali stranieri, dove tale trapianto veniva effettuato;

nel corso degli ultimi dodici mesi molti centri italiani hanno iniziato questa attività; sono stati già effettuati oltre 30 trapianti, i donatori sono tutti viventi ed i risultati preliminari possono considerarsi in linea con quelli ottenuti dai centri stranieri al primo anno di attività, e comunque un certo numero di pazienti hanno ottenuto il trapianto alleggerendo così la lista di attesa;

a breve ci sarà la libertà di scelta in ambito comunitario da parte dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche;